COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XC.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 775

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

REPOSSI e FASSINA: Interpretazione dell'articolo 5, comma primo, della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive. (2682) 775

PRESIDENTE 775, 776

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 775

Votazione segreta:

PRESIDENTE 776

La seduta comincia alle 9,15.

BARTOLE, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Santi.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Repossi e Fassina: Interpretazione dell'articolo 5, comma primo, della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive. (2682).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Repossi e Fassina: « Interpretazione dell'articolo 5, comma primo, della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive ».

Come i colleghi ricorderanno, la discussione generale fu conclusa in una precedente seduta e fu rinviato l'esame dell'articolo unico, in attesa di una risposta del Ministero dell'industria.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il parere del Ministero dell'industria non è ancora pervenuto. Comunque, già nella precedente seduta, mi ricordo di aver espresso l'opinione del Ministero del lavoro, qualunque fosse stata la risposta che avrebbe potuto dare il Ministero dell'industria. Pertanto, mi rimetto

alla Commissione, riservandomi, ove questa decida di passare all'esame dell'articolo, di proporre due emendamenti, e precisamente: la soppressione delle parole « richiamo alle armi » dalla lettera *a*); e l'aggiunta alla lettera *c*), (per rendere più esatta la dizione) delle parole «per turno » dopo le parole « riposo settimanale ». Pertanto, la lettera *c*) diverrebbe la seguente: « *c*) coincidenza della ricorrenza con la domenica o con altra giornata festiva o di riposo settimanale per turno, oppure con una giornata compresa nel periodo di ferie o di altro congedo retribuito »; mentre la lettera *a*) così sarebbe formulata: «*a*) infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, entro i periodi di obbligatoria conservazione del posto ».

PRESIDENTE. L'articolo unico del disegno di legge è così formulato:

« La normale retribuzione giornaliera, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, va corrisposta anche nei casi in cui il lavoratore sia assente dal lavoro per una causa a lui non imputabile, quale:

a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e richiamo alle armi, entro i periodi di obbligatoria conservazione del posto;

b) sospensione del lavoro, che non sia in atto, ininterrottamente già da oltre 15 giorni;

c) coincidenza della ricorrenza con la domenica o con altra giornata festiva o di riposo settimanale oppure con una giornata compresa nel periodo di ferie o di altro congedo retribuito.

Nel caso di orario normale settimanale, irregolarmente distribuito nei giorni lavorativi, la retribuzione da corrispondersi è quella ottenuta dividendosi per sei la retribuzione della corrispondente settimana.

Qualora per la giornata di ricorrenza venga corrisposto un qualsiasi trattamento economico da parte di Enti assistenziali o previdenziali, la retribuzione a carico del datore di lavoro resta ridotta all'eventuale differenza sino a concorso, complessivamente, del normale suo importo giornaliero ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione i due emendamenti proposti dal Governo, e cioè: sopprimere le parole « richiamo alle armi » dalla lettera *a*) e aggiungere le parole « per turno » dopo le parole « riposo settimanale » alla lettera *c*).

(*Sono approvati*).

Il testo dell'articolo unico, così emendato, è pertanto, il seguente:

« La normale retribuzione giornaliera, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, va corrisposta anche nei casi in cui il lavoratore sia assente dal lavoro per una causa a lui non imputabile, quale:

a) infortunio, malattia, gravidanza, e puerperio, entro i periodi di obbligatoria conservazione del posto;

b) sospensione del lavoro, che non sia in atto, ininterrottamente già da oltre 15 giorni;

c) coincidenza della ricorrenza con la domenica o con altra giornata festiva o di riposo settimanale per turno, oppure con una giornata compresa nel periodo di ferie o di altro congedo retribuito.

Nel caso di orario normale settimanale, irregolarmente distribuito nei giorni lavorativi, la retribuzione da corrispondersi è quella ottenuta dividendosi per sei la retribuzione della corrispondente settimana.

Qualora per la giornata di ricorrenza venga corrisposto un qualsiasi trattamento economico da parte di Enti assistenziali o previdenziali, la retribuzione a carico del datore di lavoro resta ridotta all'eventuale differenza sino a concorso, complessivamente, del normale suo importo giornaliero ».

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testè esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

REPOSSI e FASSINA: « Interpretazione dell'articolo 5, comma primo, della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive » (2682):

Presenti e votanti 34
Maggioranza 18
Voti favorevoli 33
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Biasutti, Cavallotti, Colleoni, Concetti, Coppa Ezio, Cornia, Cotellessa, Delle Fave, De Maria, Di Mauro, Di Vittorio, Fassina, Federici Agamben Maria, Grazia, Lizzadri, Lo Giudice, Lombardi Carlo, Maglietta, Marazzina, Morelli, Noce Longo Teresa, Palenzona, Perrotti, Preti, Rapelli, Repossi, Roasio, Sabatini, Sacchetti, Storchi, Venegoni e Zaccagnini.

È in congedo:

Santi.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI